



ATTO N. 304

PROPOSTA DI LEGGE
*d'iniziativa dei Consiglieri FASOLO, DONATI,
FINAMONTI, SEBASTIANI e RIPA DI MEANA*

*“Modificazione ed integrazione della legge regionale 23.1.1996, n. 3 - Nuove
norme sul funzionamento dei Gruppi consiliari”*

Depositato alla Presidenza del Consiglio regionale il 2.11.2000

Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente il 3.11.2000



REGIONE DELL'UMBRIA

CONSIGLIO REGIONALE

Disegno di legge: Modifica della legge regionale n.3/96 concernente "Nuove norme sul funzionamento dei Gruppi consiliari"

RELAZIONE

Il presente disegno di legge è volto alla modifica degli artt. 3 e 4 della legge regionale n.3/96 concernente "Nuove norme sul funzionamento dei Gruppi consiliari".

La prima variazione, quella dell'art. 3 (*Personale*) comma 2, si rende necessaria per recepire le modificazioni apportate dalla L.R. n.15/97 in tema di riordino della struttura regionale, laddove il "servizio" viene variato in "sezione".

La seconda modifica riguarda l'art.4 (*Assegnazione del personale*) comma 3 e tende ad eliminare una insostenibile incongruenza e, a tutt'oggi, una profonda disparità di trattamento economico fra chi è preposto alla direzione della segreteria del Gruppo consiliare, se scelto tra il personale del ruolo unico regionale e in posizione di distacco e di comando da altra Amministrazione, ovvero se individuato esternamente con contratti di prestazione d'opera e con rapporti di lavoro dipendente con contratto privatistico, seppure svolgano un identico lavoro.

La legge in vigore prevede, a parità di responsabilità d'ufficio, per l'una la figura di un funzionario di VIII qualifica funzionale, per l'altra il trattamento spettante ad un dipendente regionale di VI qualifica.

La modifica dell'art.4 comma 3, che contempla l'equiparazione ad una VIII qualifica anche per il dipendente esterno preposto alla direzione del Gruppo, si rende dunque necessaria per non perpetrare una tangibile disuguaglianza e per consentire ai Gruppi consiliari di esplicare pienamente e allo stesso modo le proprie potenzialità, visti anche il sempre maggior rilievo e le sempre più crescenti responsabilità che essi andranno assumendo con l'autonomia del Consiglio regionale e la nuova articolazione della sua struttura.



REGIONE DELL'UMBRIA

CONSIGLIO REGIONALE

Art.1

All'art. 3 comma 2 della legge regionale n.3/96 "Nuove norme sul funzionamento dei Gruppi consiliari" la parola "servizio" è sostituita dalla parola "sezione".

Art.2

All'art. 4 comma 3 della stessa legge regionale, nella parte finale, laddove la norma recita "il cui onere è anticipato mensilmente fino alla concorrenza, per ciascun contratto, del trattamento lordo iniziale mensile spettante ad un dipendente regionale di V/ qualifica e degli eventuali maggiori oneri derivanti da versamenti INPS, INAIL e TFR" sono aggiunte le parole "ferma restando l'eventuale attribuzione di cui all'art. 3 comma 2".

carlo Riva ai treana

Carlo Riva ai treana

Giacomo Mammì

Moreno Rizzanelli